

## **FONDO STRATEGICO TERRITORIALE RIPARTO TRA LE COMUNITA' E MODALITA' DI UTILIZZO**

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015 è stata condivisa la necessità di operare una rigorosa attività di selezione degli investimenti già ammessi a finanziamento, disponendo la decadenza dei finanziamenti derivanti da scelte programmatiche non più sostenibili. La relativa previsione normativa è sancita dall'articolo 18 della L.P. 14/2014.

In attuazione di tali disposizioni, con deliberazioni n. 291 di data 23 febbraio 2015 e n. 1864 di data 26 ottobre 2015 sono state rispettivamente individuate le opere già ammesse a finanziamento e ritenute non più prioritarie e disposte tutte le conseguenti operazioni contabili, con salvaguardia delle spese già sostenute dagli Enti.

L'operazione ha consentito di rendere disponibili, al netto del riconoscimento delle spese sostenute, un ammontare di risorse pari a 93,4 milioni di Euro.

Per quanto attiene la finalizzazione di tali risorse, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 ha stabilito esse siano destinate per il 70% al Fondo strategico territoriale e per il restante 30% al budget comunale. Per quanto riguarda la quota destinata al Fondo strategico, viene inoltre specificato che il Fondo strategico territoriale è volto a promuovere:

- L'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese di investimento
- La capacità degli enti di collaborare tra loro per individuare le priorità e gli interventi strategici per lo sviluppo delle loro comunità, che dovranno risultare coerenti con la programmazione provinciale.

Il medesimo Protocollo d'intesa ha inoltre stabilito che i Comuni, entro il termine dell'esercizio finanziario 2015, dovessero destinare la quota dell'avanzo di amministrazione, tenuto conto della disponibilità di cassa, per integrare il Fondo strategico territoriale.

Il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico stabilendo infatti che *“La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle*

*rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate.*"

Il Servizio Autonomie Locali ha raccolto i dati inerenti l'ammontare delle risorse conferite da ciascun Comune, che ammontano a circa 49 milioni, fermo restando che le stesse potrebbero subire delle modifiche a seguito degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui. Tali risorse vanno a costituire il Fondo strategico in aggiunta alla quota messa a disposizione dalla Provincia.

Il Fondo strategico ammonta quindi complessivamente a circa 114 milioni di euro di cui 65,380 milioni corrispondenti al 70% delle risorse derivanti dall'operazione delle decadenze di cui all'art. 18 della L.P. 14/2014.

Con il presente provvedimento si propongono quindi i criteri di riparto tra le Comunità della quota derivante dal bilancio provinciale e le relative modalità di utilizzo.

## ***1 CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO STRATEGICO A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE***

Le risorse nette derivanti dalla decadenza di opere originariamente destinate al FUT – budget territoriale, al vengono attribuite per il 50% al territorio di originaria competenza.

In base a quanto sopra, le risorse da riconoscere alle singole Comunità è complessivamente pari a 9.863.677,73.= Euro

Ai fini del riparto delle restanti risorse, pari a Euro 55.516.322,28.= si è operato in analogia a quanto già effettuato nel 2011 per il riparto del budget territoriale del Fondo Unico Territoriale.

In particolare, si è tenuto conto delle seguenti variabili:

- **popolazione** (residente al 31/12/2014): lo stock infrastrutturale comunale a livello di Comunità risulta direttamente proporzionale rispetto alla consistenza demografica del territorio: in altri termini, a parità di condizioni, tanto più elevata è la popolazione tanto maggiore è la dotazione infrastrutturale del relativo territorio; mediamente, la variabile contribuisce a spiegare il 35% dello stock;
- **superficie totale al netto dei terreni sterili per natura** (es. nude rocce, ghiacciai, nevai): anche l'ampiezza del territorio di Comunità influisce positivamente sullo stock infrastrutturale ed impatta mediamente per il 5%; tale variabile, considerata congiuntamente alla popolazione, consente di definire la densità abitativa di ciascun territorio;
- **numero di Comuni** appartenenti al territorio di Comunità: oltre alla densità abitativa, risulta importante precisare come la popolazione è aggregata sul territorio; infatti, un territorio costituito da molti Comuni è caratterizzato da una dotazione infrastrutturale maggiore rispetto ad un territorio a cui appartengono pochi Comuni; va osservato che tale variabile, abbinata alle due precedenti, consente di tener conto anche della dimensione degli Enti; sulla base di questa variabile è distribuito il 14% dell'ammontare;
- **numero di abitazioni** (dato 2007 desunto dalla banca dati del Catasto): quanto maggiore è il livello di urbanizzazione del territorio, tanto più elevato è il valore delle infrastrutture ad esso appartenenti; va osservato che tale variabile coglie anche il grado di vocazione turistica, nel senso che i territori caratterizzati dal maggiore numero di abitazioni sono anche quelli più turistici; l'impatto della variabile sullo stock infrastrutturale è pari mediamente al 15%;
- **variazione pro-capite delle basi imponibili IRAP tra 2010 e 2011** (dato desunto dalle dichiarazioni dei redditi – Modello UNICO): la variabile consente di rilevare grado di ricchezza prodotta sui territori di Comunità; in particolare, ai territori caratterizzati da una variazione pro-capite superiore rispetto al valore medio dei 16 territori sono attribuite risorse in proporzione alla differenza positiva moltiplicata per la popolazione del relativo territorio; al riparto connesso a tale variabile sono destinate il 3% delle risorse;
- **indice delle risorse storiche**, inserito al fine di tener conto delle risorse già assegnate in precedenza a finanziamento di interventi di rilevanza sovra-comunale; l'indice è calcolato quale rapporto tra la sommatoria delle assegnazioni riconosciute ai Comuni appartenenti a ciascun territorio a valere sui Fondi a domanda previsti dalla

normativa in materia di finanza locale nell'ultimo decennio (2006-2015), e la superficie totale del territorio depurata dei terreni sterili per natura; l'indice è poi standardizzato, rapportando quello di ciascun territorio al valore massimo della serie e considerando il complemento a 1, in modo da favorire i territori che in passato hanno ricevuto meno risorse a finanziamento dell'attività d'investimento; sulla base dell'indice così calcolato sono ripartite tra i territori il 10% delle risorse disponibili.

- **costante:** al fine di garantire un livello minimo di finanziamenti ai territori di minori dimensioni, una quota di risorse pari al 10% è equiripartita tra i 16 territori di Comunità
- **conferimento risorse comunali:** la restante quota dell'8% è stata distribuita in proporzione al rapporto tra la sommatoria delle risorse conferite da ciascun Comune sul totale degli avanzi rilevati dai rendiconti a fine 2014, in modo da "premiare" i territori che hanno conferito maggiori risorse.

La tabella allegata evidenzia il riparto derivante dall'applicazione dei criteri sopra indicati.

## ***2 CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO***

Le finalità del Fondo strategico territoriale sono lo sviluppo locale e la coesione territoriale: è quindi necessaria la creazione di un legame tra la tutela del territorio e lo sviluppo, in modo che la prima si trasformi da precondizione a processo di sviluppo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario mantenere in capo alle realtà locali la finalizzazione e la gestione delle risorse, per una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento dei territori nella pianificazione e nella successiva gestione.

Bisogna quindi individuare nuove forme di ***governance*** per:

- Ricercare nuove forme di attribuzione a soggetti presenti sul territorio di funzioni pubbliche, in particolare di natura ambientale e paesaggistica;
- Coinvolgere nella strategia di sviluppo soggetti privati, come alleati co-interessati al miglioramento delle condizioni socio-ambientali del territorio e portatori, a livello locale, di forza modernizzatrice;
- Affermare nuovi modelli di programmazione coordinata nella programmazione degli investimenti, che devono partire dagli ambiti attualmente individuati.

Il **Fondo strategico territoriale** promuove quindi lo sviluppo locale, inteso come:

- sviluppo **intensivo**, con riferimento ai cambiamenti che incrementano il benessere dei residenti;
- sviluppo **estensivo**, con riferimento ai cambiamenti che, oltre ad incrementare il benessere dei residenti, incrementano la scala dei processi produttivi.

**In tal senso, il Fondo strategico territoriale deve promuovere un approccio integrato, che coniughi le esigenze di sviluppo estensivo ed intensivo, perché esse sono sinergiche e si rafforzano a vicenda.**

**Ciò attraverso due classe di azioni congiunte:**

- 1) **adeguamento della qualità/quantità dei servizi;**
- 2) **progetti di sviluppo locale.**

**2.a)**

**PRIMA CLASSE DI AZIONI:**

**ADEGUAMENTO DELLA QUALITÀ/QUANTITÀ DEI SERVIZI**

A questa classe di azioni sono prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni.

**Entro il 31.10.2016** dovrà essere formalizzata l'intesa tra comunità e comuni che hanno alimentato il Fondo, previo parere del Consiglio di Comunità, attraverso la quale dovranno essere individuati, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle criticità, gli interventi finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e della fruizione di tutti i servizi che costituiscono preconditione per lo sviluppo e fattore essenziale per il successo dei progetti di sviluppo locale. Tali progetti potranno riguardare temi quali, ad esempio:

- mobilità;
- reti;
- istruzione.

Le risorse conferite dai Comuni potranno essere destinate anche al completamento di finanziamenti già assegnati dalla Provincia per opere degli Enti Locali.

Alternativamente, le medesimo risorse potranno essere destinate, anche parzialmente, agli interventi individuati nell'ambito della seconda classe di azioni, di seguito definita.

2.b)

## **SECONDA CLASSE DI AZIONI: PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE**

A questa classe di azioni saranno finalizzate principalmente le risorse attribuite dal bilancio provinciale secondo il riparto illustrato nel paragrafo 1.

Come previsto dalla norma che disciplina il Fondo strategico, lo strumento cardine per l'implementazione di questa quota del Fondo strategico territoriale è l'**accordo di programma**, chiamato a delineare la strategia di intervento di sviluppo locale. **L'accordo di programma deve essere basato sulla valutazione dei fabbisogni e delle potenzialità di intervento, individuati tenendo conto delle specificità dei territori, nonché delle evidenze oggettive di problemi e opportunità.**

**I progetti di sviluppo locale dovranno riguardare le seguenti aree di intervento:**

- **valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;**
- **risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.**

I diversi territori sono ricchi di notevoli risorse naturali e culturali. La loro valorizzazione deve essere condotta all'insegna della sostenibilità, requisito fondamentale quando si vuole combinare orientamento al mercato, creazione di occupazione e mantenimento/tutela del patrimonio originario. Alla luce di alcune recenti esperienze, la realizzazione di forme innovative di progetti di turismo naturalistico e sostenibile hanno implicato nuove e qualificate forme di occupazione giovanile, recupero del patrimonio artistico e abitativo e creazione di forme alternative e integrative di reddito per la popolazione locale. Inoltre, la promozione di forme diffuse di ospitalità può rappresentare una interessante modalità di tutela di borghi e piccoli paesi, e di mantenimento di un tessuto sociale in questi territori.

Lo sviluppo del turismo sostenibile può soddisfare quindi i bisogni sia dei turisti che dei territori ospitanti, e, allo stesso tempo, proteggere e migliorare le opportunità per il futuro. Si tratta infatti di una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita.

Allo stesso modo, il tema dell'energia rinnovabile risulta strategico per uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente e su un rapporto virtuoso tra risorse naturali del territorio e sistema economico-produttivo.

**Nell'ambito delle aree di intervento sopra qualificate, dovranno quindi essere definiti dei progetti di intervento ai quali destinare le risorse, che potranno anche essere ulteriormente integrate con interventi finanziari specifici resi disponibili dal bilancio provinciale.**

**I progetti di intervento individuati nell'ambito dell'accordo di programma potranno qualificarsi:**

- **sia in un unico rilevante progetto di sviluppo, sul quale far convergere tutte le risorse disponibili;**
- **sia in una molteplicità di progetti che, messi in rete, perseguono l'obiettivo di sviluppo sotteso.**

### **FASI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE**

Il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della L.P. 3/2006 e s.m. prevede che *“per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale”* Provincia, Comunità e Comuni sottoscrivano un accordo di programma (AdP), lo strumento, disciplinato all'articolo 65 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni.

L'AdP è quindi promosso dal Presidente di ciascuna Comunità (nel caso del Territorio Val d'Adige, dal Sindaco del Comune di Trento) al fine di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario per la realizzazione dei programmi di interventi delineati.

Al fine di far emergere gli elementi comuni della strategia da porre alla base dell'AdP, in ciascun territorio, il Presidente della Comunità, avvalendosi del supporto del Servizio Autonomie locali della Provincia e sulla base di uno schema di analisi proposto, avvia un tavolo tecnico di percorso partenariale fra i soggetti istituzionali aperto alle parti portatrici di interessi o di conoscenze rilevanti sui temi della programmazione, per l'individuazione:

- del progetto di sviluppo da intraprendere, focalizzato sulle specificità di ogni territorio, sui fattori latenti di sviluppo legati alle potenzialità di risorse esistenti;
- degli interventi focali su cui concentrare gli sforzi in modo da ottenere risultati visibili e misurabili in tempi non eccessivamente lunghi.

Il tavolo tecnico garantisce la più ampia condivisione del metodo di lavoro e dei contenuti dell'obiettivo di sviluppo e degli interventi strategici individuati con tutte le parti portatrici di interessi o di conoscenze rilevanti sui temi della programmazione. In tal modo si garantisce il coordinamento e lo scambio tra le amministrazioni pubbliche ed i numerosi altri soggetti responsabili di investimenti con risorse aggiuntive localizzati nei territori.

Gli esiti del lavoro di ciascun tavolo tecnico confluiscono in uno schema di accordo che deve essere definito entro il **31 dicembre 2016**.

Lo schema di accordo sarà sottoposto al processo partecipativo, garantendo così un'ampia e attiva partecipazione del partenariato economico e sociale, oltre che di rappresentanti della società civile. Attraverso tale modalità, i risultati da raggiungere sono definiti in modo puntuale e sono immediatamente percepibili da coloro che sono responsabili dell'attuazione così come da coloro che ne dovrebbero beneficiare, al fine di dare vita ad una vera e propria valutazione pubblica aperta.

In esito alla fase partecipativa, il tavolo tecnico valuta le proposte emerse sul contenuto dello schema di AdP e può apportarvi le modifiche condivise dai soggetti istituzionali.

A conclusione della fase partecipativa, il contenuto dell'AdP, è approvato, col consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso dai loro legali rappresentanti, con atto formale del Presidente della Comunità ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Dove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici di comune o della comunità, l'adesione espressa dal suo rappresentante legale deve essere ratificata dai rispettivi consigli.

### ***3 MODALITA' OPERATIVE E CONTABILI***

#### **3.a) PRIMA CLASSE DI AZIONI, A CUI SONO DESTINATE LE RISORSE CONFERITE DAI COMUNI**

L'intesa tra Comunità e Comuni definisce le opere da finanziare sulla base di quanto stabilito al punto 2.a). Al fine di definire l'intesa, il Comune dovrà presentare per ciascuna opera contemplata dalla medesima, la documentazione prevista dal punto A.1 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 2839/2004 e s.m..

Una volta formalizzata l'intesa, la Comunità impegna le risorse a favore di ciascun Comune e ne dispone l'imputazione a bilancio in base ai tempi di realizzazione dell'opera, stabiliti nell'ambito del documento preliminare di progettazione presentato ai fini dell'intesa, tenuto conto che le risorse hanno destinazione vincolata.



### **3.b) SECONDA CLASSE DI AZIONI, A CUI SONO DESTINATE LE RISORSE ATTRIBUITE DAL BILANCIO PROVINCIALE**

Con la deliberazione di approvazione del riparto delle risorse tra le Comunità si dispone la prenotazione dei fondi sul bilancio provinciale. L'impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione degli Accordi di Programma.

L'erogazione delle risorse alle Comunità viene assicurata per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A. e avviene secondo le medesime modalità previste per il Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni (articolo 11 L.P. 36/93 e s.m.

Il provvedimento di impegno costituisce titolo per l'accertamento delle relative risorse da parte delle Comunità (e del Comune di Trento nel caso del Territorio Val D'Adige), che provvederanno a contabilizzarle in uscita sulla base dei crono programmi presentati dai singoli Comuni.

TABELLA N. 1

***RIPARTO DELLA QUOTA DEL FONDO STRATEGICO A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE***

<b>TERRITORIO</b>	<b>50% risorse derivanti dalla decadenza di opere relative al FUT – budget territoriale da mantenere in capo alla originaria Comunità</b>	<b>Risorse ripartite parametricamente</b>	<b>totale risorse da assegnare ai territori per progetti di sviluppo locale</b>
COMUNITA' TERRITORIALE VALLE DI FIEMME	278.104,18	3.035.886,67	3.313.990,84
COMUNITA' DI PRIMIERO	0,00	2.293.971,74	2.293.971,74
COMUNITA' BASSA VALSUGANA E TESINO	0,00	3.478.371,55	3.478.371,55
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL	0,00	4.746.957,65	4.746.957,65
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	329.457,92	2.092.180,23	2.421.638,14
COMUNITA' DELLA VAL DI NON	720.207,30	4.539.650,05	5.259.857,34
COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE	323.626,16	3.014.162,94	3.337.789,10
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	644.105,17	5.275.224,57	5.919.329,73
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	3.768.262,96	3.768.262,96
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	0,00	6.792.787,23	6.792.787,23
COMUN GENERAL DE FASCIA	1.238.027,28	2.038.018,40	3.276.045,68
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	0,00	1.380.597,45	1.380.597,45
COMUNITA' ROTALIANA - KOENIGSBERG	1.272.206,98	3.104.304,18	4.376.511,16
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	381.436,75	1.405.516,35	1.786.953,10
TERRITORIO VAL D'ADIGE	4.210.528,45	6.872.012,14	11.082.540,58
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	465.977,58	1.678.418,17	2.144.395,75
<b>Totale complessivo</b>	<b>9.863.677,73</b>	<b>55.516.322,28</b>	<b>65.380.000,00</b>